

5 NOV. 2011

ULA 'B'



22624/15

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 23949/2012

Cron. 22624

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 16/07/2015
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23949-2012 proposto da:

S.P.A. C.F. in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio
 dell'avvocato che la rappresenta e
 difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

015

nonchè contro

0351


- intimata -

avverso la sentenza n. 930/2011 della CORTE D'APPELLO

di FIRENZE, depositata il 19/10/2011 R.G. N. 5/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato _____ per delega orale

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.9.2011 – 19.10.2011 la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'impugnazione proposta dalla società _____ s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato la nullità del contratto di apprendistato intercorso cor _____ e l'illegittimità del recesso della datrice di lavoro, con condanna della medesima a reintegrare la lavoratrice in servizio e a risarcirle i danni consequenziali.

La Corte ha rilevato che a fronte dell'inadempimento formativo, emerso dalle testimonianze, l'appellante si era limitata a riproporre la propria tesi difensiva già disattesa in prime cure, vale a dire l'asserita riconducibilità del mancato completamento del percorso formativo alle numerose assenze per malattia che avevano determinato il superamento del periodo di comporta, dal quale era poi scaturito il licenziamento della _____. La Corte territoriale ha ribadito l'infondatezza di tale tesi spiegando che la datrice di lavoro avrebbe dovuto farsi carico di dimostrare che le assenze dell'appellata erano state la causa della sua mancata partecipazione ai corsi formativi. Inoltre, considerato che il predetto inadempimento aveva determinato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il comporta non doveva essere calcolato sulla base del contratto apparente, bensì del contratto realizzato e, quindi, non rapportato ad un anno, ma a ventiquattro mesi, in applicazione dell'art. 40 del contratto collettivo di settore.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società _____ s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Rimane solo intimata la _____

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2132 cod. civ., dell'art. 2, comma 2, della legge n. 25/1955, dell'art. 24 del c.c.n.l. 11.7.2003 e degli Accordi dell'11/1/2002 in connessione con l'art. 2697 c.c.,



nonché il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alle risultanze di causa ex art. 116 c.p.c.

La difesa della società postale lamenta che la sentenza impugnata è errata in quanto si fonda sull'erroneo presupposto della mancata dimostrazione dell'adeguata formazione lavorativa della [redacted] oltre che su circostanze non decisive. Sostiene, al contrario, la difesa che l'esito della prova testimoniale aveva consentito di provare che la formazione sottesa al contratto di apprendistato era stata eseguita; inoltre, la stessa Corte aveva trascurato circostanze che deponavano per una scarsa collaborazione della lavoratrice e non aveva dato il giusto rilievo all'elevato numero delle assenze per malattia fatto registrare da quest'ultima, la qual cosa aveva reso impossibile programmare i corsi di formazione; infine, non era dimostrabile che la società non avesse intenzione di erogare le trecentotrenta ore di formazione mancanti alla fine del terzo anno, posto che ai sensi dell'art. 24, comma III, del contratto collettivo era in facoltà dell'azienda anticipare parte delle ore di formazione previste per gli anni successivi, per cui se la [redacted] non avesse superato il limite massimo delle assenze la stessa azienda avrebbe potuto erogarle le trecentotrenta ore di formazione residua, compensandola nell'arco del triennio previsto per la sua durata.

Il motivo è infondato.

Invero, la ricorrente muove sostanzialmente delle censure alla valutazione del materiale probatorio eseguita in modo adeguato dalla Corte d'appello limitandosi a ripropone una sua versione interpretativa del contenuto di due testimonianze che, a suo giudizio, avrebbero avvalorato la tesi difensiva dell'impegno della parte datoriale nell'assolvimento del compito di formazione lavorativa della [redacted]

In realtà una tale censura si risolve in un tentativo di rivisitazione del merito istruttorio volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (v. fra tante Cass. sez.



lav. n. 2272 del 2/2/2007; Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

D'altra parte la Corte di merito ha dimostrato di aver attentamente valutato la testimonianza del "tutor" (istruttore) che doveva affiancare la lavoratrice, ponendo in rilievo che dalla stessa era emerso che un tale affiancamento si traduceva in sostanza in una indicazione, effettuata in ufficio, di carattere generale relativamente ai compiti da svolgere, in quanto *"l'attività di recapito la faceva l'apprendista da solo"*.

Eguale immune da vizi di ordine logico-giuridico è il ragionamento della Corte di merito in base al quale incombeva sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che la causa dell'inadempimento dell'obbligo formativo era dipeso esclusivamente dalle assenze della lavoratrice: infatti, trattandosi di un'eccezione di natura estintiva dell'obbligazione nascente dal contratto di formazione, la stessa non poteva che gravare sulla parte che l'aveva sollevata e che intendeva avvalersene ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale.

Inoltre, il motivo denota un vizio di improcedibilità poichè la ricorrente, in spregio a quanto previsto dall'art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4 c.p.c., non si è premurata di depositare il testo integrale dei contratti collettivi richiamati nella esplicitazione delle relative censure. Oltretutto, non può non rilevarsi che la produzione stessa di tali contratti collettivi non è nemmeno indicata tra gli atti annoverati in calce al presente ricorso, subito dopo le conclusioni, laddove è contenuto il riferimento alla produzione del testo delle sole norme di cui all'art. 27 del ccnl 11.1.2001 e agli artt.24 e 40 del ccnl 11.7.2003.

Al riguardo l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 20075 del 23/9/2010 è ormai consolidato e, comunque, la ricorrente non dichiara di aver prodotto in questa sede, ancorché nei fascicoli di parte del giudizio di merito, il suddetto contratto collettivo, la cui disamina è indispensabile ai fini della verifica della fondatezza delle relative censure.



Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa."

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., nonché per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che le richieste economiche della controparte avrebbero dovuto essere rigettate perché non supportate dal benché minimo elemento probatorio atto a provare la pretesa risarcitoria, non avendo la lavoratrice fornito la prova del danno conseguente alla nullità della causale che fissa un termine al rapporto di lavoro.

Il motivo è inammissibile: invero, le censure sono articolate con riferimento alla diversa ipotesi di nullità del termine apposto al contratto di lavoro che non ha alcuna attinenza al tema oggetto di indagine che verte, invece, sulla verifica della inadempienza della datrice di lavoro agli obblighi del contratto di formazione lavoro e dell'esistenza di danni consequenziali.



La conferma della inammissibilità del motivo la si ricava anche dalla parte della motivazione in cui la ricorrente afferma che in caso di illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto non ha diritto alla retribuzione finché non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative, determinando una situazione di *mora accipiendi* del datore di lavoro (pag. 15 del ricorso).

Oltretutto, nella fattispecie in esame la Corte d'appello, nel respingere le contestazioni relative alla lamentata mancanza di allegazione del danno, ha correttamente spiegato che in tal caso soccorrevano il meccanismo di cui all'art. 18 della legge n. 300/70 in tema di reintegra e la decisione del primo giudice di quantificare in via equitativa il danno stesso, commisurandolo alle retribuzioni omesse.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va emessa alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio dal momento che la lavoratrice è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2015

Il Consigliere estensore

dr. Umberto Berrino

il Presidente

dr. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,
- 5 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA